



## **CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC**

### **PREMESSA**

#### **Art. 1 – Finalità e Base Normativa**

1. Il presente Codice (di seguito "Codice"), adottato dalla S.S. Arezzo (di seguito "Società" o "Club") in adempimento all'art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC, disciplina la cessione dei titoli di accesso allo stadio, stabilendo le condizioni comportamentali richieste ai possessori e applicando il c.d. "sistema del gradimento".
2. Il "gradimento" è uno strumento di natura privatistica che conferisce alla Società la facoltà discrezionale di non vendere un titolo di accesso, ovvero di sospenderne l'efficacia se già venduto, nei confronti di soggetti le cui condotte violino il presente Codice, il Regolamento d'Uso dello Stadio o arrechino danno all'immagine e agli interessi della Società.
3. L'acquisto e/o la detenzione di un titolo di accesso comportano la piena e incondizionata accettazione del presente Codice.

#### **Art. 2 – Responsabile per l'applicazione del Codice**

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del CGS FIGC, la Società nomina un Responsabile interno per l'adozione e l'applicazione del presente Codice, i cui contatti sono resi pubblici sul sito ufficiale della Società.
2. Il Responsabile sovrintende al corretto svolgimento delle procedure di contestazione e sanzionatorie, garantisce la conservazione della documentazione e funge da referente per la Procura Federale e le altre Autorità competenti.
3. Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del CGS FIGC, tutta la documentazione relativa all'applicazione del presente Codice è conservata a cura del Responsabile di cui alla presente disposizione ed è messa a disposizione della Procura Federale a semplice richiesta.

#### **Art. 3 Destinatari del Codice**

1. Il Codice è vincolante per tutti i tifosi aderenti al programma fidelizzazione; agli stessi verrà consegnata la fidelity card che avrà anche contenuti commerciali e promozionali.
2. Il Codice è altresì vincolante per tutti i tifosi che acquistano un biglietto di accesso alla manifestazione calcistica.
3. Il comportamento dei propri sostenitori contrario ai principi ed alle regole dettate nel Codice crea un grave danno all'immagine e alla reputazione della società e, per questa ragione, può comportare limitazioni alla partecipazione ad uno o più eventi sportivi da parte del responsabile.
4. Il codice di condotta è integrato e coordinato con i termini e condizioni per l'acquisto di titoli di accesso allo stadio che regolano i rapporti di natura contrattuale tra la società e i tifosi, i quali sono consapevoli che l'utilizzo del titolo che si intende acquistare è condizionato al gradimento della società (art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva).

#### **Art. 4 - Condotte rilevanti**

1. Ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni da parte del Club in relazione alle norme del presente Codice di Condotta saranno valutati i comportamenti contrari ai valori dello sport ed al senso del pudore, discriminanti e/o comunque offensivi di carattere territoriale, razziale,



etnico, sessuale, religioso nei confronti della tifoseria avversaria, delle istituzioni e che, comunque, siano in contrasto con i principi di probità e correttezza o che istighino alla violenza.

2. Il Gradimento del Club nei confronti dei tifosi può essere, altresì, esercitato in relazione a comportamenti volti a minacciare, denigrare, offendere persone autorità o istituzioni, il Club ed i suoi dipendenti o collaboratori, gli Steward, nonché ogni altra condotta idonea ad arrecare nocimento agli interessi, all'immagine ed al nome del Club, anche se posta in essere al di fuori dello Stadio in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e/o attraverso qualsivoglia organo di stampa, trasmissione televisiva ovvero sui social media (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, blog, network professionali, network aziendali, Forum su internet, sui social gaming, social network, video sarin, virtual world).
3. Il gradimento del Club nei confronti dei tifosi, inoltre, può esser esercitato dal Club in relazione a comportamenti dei Sostenitori di: (I) Violazione del Regolamento d'uso dello Stadio; (II) promozione di attività di bagarinaggio o vendita ed acquisto di titoli di ingressi in violazione delle norme o attraverso canali non ufficiali e piattaforme di secondary ticketing, ovvero cessione del proprio titolo di ingresso, per qualsivoglia ragione, in violazione della normativa vigente; (III) travisamento, sottrazione ai controlli di sicurezza, ingresso attraverso il tornello da parte di più di un soggetto alla volta, travisamento, accesso ad aree diverse da quelle consentite dal titolo, stazionamento su percorsi di esodo, stazionamento sui parapetti, divisori, scavalcamiento di parapetti o divisori, invasione del campo di gioco; (IV) introduzione e /o esposizione di materiale non autorizzato, introduzione e/o uso artifici pirotecnici, introduzione e/o uso di apparecchiature professionali non autorizzate per la registrazione e riproduzione audiovisiva di video, immagini, suoni e programmi in violazione dei diritti commerciali e d'autore del Club (ad esempio attraverso la diffusione in diretta sui social media delle immagini di una gara sportiva); (V) discriminazione, danneggiamento, lancio di oggetti, violenza fisica o verbale, incitamento all'odio; (VI) introduzione possesso di bevande alcoliche, con gradazione superiore al consentito, o sostanze stupefacenti; (VII) uso del materiale autorizzato in maniera difforme dalle prescrizioni, esposizione, senza autorizzazione del GOS, di striscioni/bandiere o realizzazione di coreografie.
4. La Società, al fine di accertare la condotta inadempiente e individuarne l'autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera chiara, trasparente e oggettiva l'accadimento dei fatti, quali:
  - (i) le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso;
  - (ii) la percezione diretta del personale stewarding, dei componenti dell'ufficio SLO e del Delegato per la Sicurezza e/o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;
  - (iii) le informative della Polizia Giudiziaria o della Digos;
  - (iv) ogni altro elemento oggettivo;
  - (v) tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

#### **Art. 5 – Sanzioni**

1. Ai fini dell'applicazione di eventuali sanzioni inerenti ai comportamenti di cui all'art. 4, verranno valutate:
  - (I) le circostanze di tempo, e di luogo ed ogni altra modalità dell'azione posta in essere dai tifosi;
  - (II) la gravità della condotta, del danno o del pericolo cagionato;
  - (III) i pregressi comportamenti del tifoso responsabile della violazione, ai fini della recidiva;
  - (IV) le condotte poste in essere dal tifoso, dopo la violazione, al fine di limitarne o farne cessare gli effetti lesivi;

- (V) l'eventuale concorso di più sostenitori nella commissione della violenza;
2. A seconda della natura e della gravità dei comportamenti di cui all'art. 4, nonché di ogni altro comportamento violento o discriminatorio, anche alla luce degli ulteriori elementi emersi in sede di accertamento, nei confronti dei tifosi potranno essere adottate le seguenti sanzioni:
    - i. **Allontanamento immediato:** consiste nell'accompagnamento del tifoso responsabile della violazione all'esterno dell'area dello Stadio, con contestuale ritiro del titolo di accesso eventualmente in suo possesso. Può essere adottato per qualsiasi condotta di cui all'art. 4, nonché per ogni altro comportamento violento o discriminatorio. Può essere eseguito anche dagli steward, di propria iniziativa, previa identificazione del responsabile.
    - ii. **Ammonimento:** consiste nella notifica, nell'immediatezza del fatto, o a mezzo e-mail, raccomandata o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, di un documento scritto nel quale si descrive la violazione commessa e si ammonisce il tifoso, trasgressore a non reiterare le condotte contestate. E' adottato dal Club all'esito dell'attività di accertamento. Il terzo Ammonimento ricevuto dal medesimo tifoso comporta l'automatica sospensione del Gradimento per 1 (una) giornata che impedirà al Sostenitore interessato ad acquistare un titolo di accesso alla gara successivo cui parteciperà il Club o, in caso di possesso di abbonamento, di accedere all'Evento successivo cui parteciperà il Club.
    - iii. **Sospensione del Gradimento:** consiste nell'interdizione dall'accesso allo Stadio per il minimo di 1 (una) giornata fino al massimo di 3 (tre) stagioni. E' adottato dal Club, con la procedura di cui all'art. 6. Durante il suddetto lasso di tempo al Sostenitore interessato sarà impedito l'acquisto del titolo di accesso ad Eventi cui parteciperà il Club. Laddove il Sostenitore interessato sia in possesso di un abbonamento la validità del predetto titolo di accesso sarà sospesa per tutta la durata del periodo di Sospensione del Gradimento.
    - iv. **Revoca del Gradimento:** consiste nell'interdizione dall'accesso allo Stadio da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 8 (otto) anni. E' adottato dal Club, per mezzo del Comitato di cui art. 5, con la procedura di cui all'art. 6. Durante il suddetto lasso di tempo al tifoso interessato sarà impedito l'acquisto di titoli di accesso ad Eventi cui parteciperà il Club.
  3. Durante i periodi di Sospensione o Revoca del Gradimento non saranno riconosciuti eventuali benefit derivanti da programmi di fidelizzazione del Club.
  4. Il tifoso che incorre in violazioni delle norme statuali volte alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. Daspo) subirà una revoca pari o superiore al provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.
  5. La revoca investe l'anno solare e non le stagioni sportive. L'inibizione alla partecipazione si intende in tutte le gare ufficiali in cui la società parteciperà. La revoca comporta la perdita di tutti i diritti acquisiti attraverso il progetto Fidelity Card.
  6. Tramite apposita piattaforma informatica, la Società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della Regolamentazione in materia di Privacy di volta in volta vigente.



## **Art. 6 – Competenza per la prima valutazione**

1. L'organo chiamato a ricostruire i fatti, esprimere il giudizio di responsabilità, individuare ed applicare la sanzione disciplinare nei confronti dei tifosi è Supporter Liaison Officer della Società (SLO)

## **Art. 7 – La Procedura**

1. La contestazione del comportamento rilevante, contenente la descrizione di quanto accertato, deve essere comunicata al tifoso identificato, a mezzo e-mail, raccomandata a/r, o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione al destinatario, entro 7 (sette) giorni dall'individuazione del tifoso cui è attribuibile la condotta rilevante.
2. Il soggetto identificato, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta contestazione, ha facoltà di presentare al Club, a mezzo pec all'indirizzo [ssarezzo@legalmail.it](mailto:ssarezzo@legalmail.it), raccomandata a/r, o altro mezzo equipollente, le proprie eventuali giustificazioni, ai fini di una loro valutazione da parte dello SLO.
3. Successivamente il Club comunicherà al soggetto identificato, con pec, raccomandata o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione al destinatario, il provvedimento sanzionatorio eventualmente adottato da parte dello SLO alla luce dei comportamenti accertati.
4. Lo SLO si pronuncia ogni qualvolta vi sia la necessità di valutare fatti rilevanti, anche su richiesta del Delegato alla Sicurezza. Lo SLO esamina tutti gli atti prodotti avendo facoltà di richiederne l'integrazione. Qualora il tifoso responsabile sia identificato e lo SLO ritenga che i fatti documentati integrino una violazione, individua la sanzione applicabile, la sottopone a voto e decide a maggioranza.
5. Per adottare la sua decisione lo SLO valuterà le circostanze del fatto che possono attenuare o aggravare le responsabilità del trasgressore, nonché il principio della gradualità della pena.
6. Nell'eventualità in cui il Club riceva da un'altra società segnalazioni di condotte di tifosi violative delle disposizioni del presente Codice di Condotta il Club si riserva la facoltà di applicare le sanzioni quivi previste, anche nel caso di violazioni commesse in Stadio diverso da quello in cui il Club disputa i propri incontri casalinghi.
7. Allo stesso modo, il Club potrà segnalare ad altri club i comportamenti violativi del presente Codice di Condotta posti in essere da parte di Sostenitori della squadra ospite, effettuate all'interno dello Stadio in cui il Club disputa i propri incontri casalinghi.

## **Art. 8 – Le decisioni**

1. La decisione adottata, a pena di nullità, dovrà contenere: la data; la descrizione sintetica del fatto, in maniera chiara e oggettiva; l'indicazione sommaria delle fonti di prova; l'identificazione del responsabile; la motivazione; la sanzione applicata; l'indicazione delle modalità di richiesta di revisione o impugnazione; l'avvertimento che il destinatario non ha diritto ad alcuna forma di rimborso per il biglietto o abbonamento per il periodo di applicazione della sanzione; l'avviso che è consentito l'accesso agli atti entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento; la firma dell'organo adottante il provvedimento.



2. La sanzione viene applicata al responsabile al momento della notifica e prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile, in quanto le regole di condotta di cui al presente Codice di Condotta sono assunte dal Club in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti dei Sostenitori possono determinare. In ogni caso, l'applicazione di una sanzione non pregiudica il diritto del Club di agire nei confronti del Sostenitore autore della violazione.
3. Il Club, nel rispetto della normativa in materia di privacy, provvederà a comunicare, tramite piattaforma informatica, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori alla società incaricata del servizio di ticketing (listicket) affinché possa essere data corretta esecuzione agli stessi.

#### **Art. 9 - Ricorso**

1. Il tifoso trasgressore ha facoltà di richiedere l'accesso agli atti entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della decisione dello SLO.
2. Il tifoso ha facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento presentando memorie scritte entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della decisione dello SLO (inoltrando gli atti via pec all'indirizzo [ssarezzo@legalmail.it](mailto:ssarezzo@legalmail.it))
3. L'organo chiamato a giudicare i ricorsi presentati dai tifosi è l'Avv. Federico Menichini (con studio in Via Giolitti 14, Casciana Terme Lari, PI - 56035).
4. L'Organo di appello adotterà la sua decisione in forma scritta, con la forma di cui all'articolo 8, notificandola al trasgressore entro 7 (sette) giorni dalla ricezione del ricorso.
5. Il ricorso non ha effetto sospensivo sul provvedimento sanzionatorio adottato dallo SLO.

#### **Art. 10 - Privacy**

1. Il Club assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per i dati sensibili, in conformità alla normativa vigente (D.L. 196/2003 e GDPR).
2. Con l'acquisto di un titolo di accesso ad una gara del Club il tifoso autorizza espressamente la società di ticketing e, quindi, il Club al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all'utilizzo di essi anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico.
3. Il Club assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per Categorie particolari di dati personali in conformità alla normativa vigente (Regolamento Ue 2016/679 - **General Data Protection Regulation**). Il conferimento dei dati personali è un obbligo legale e contrattuale, necessario per la conclusione di un contratto, le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati comportano l'impossibilità di procedere alla conclusione dell'iter contrattuale o di fornitura.
4. Il Club informa il tifoso che Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informano gli acquirenti di titoli che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società Sportiva.
5. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dell'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-

36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 29 GDPR 2016/679.

6. In particolare si segnala l'inserimento di tali dati nei sistemi automatizzati di biglietteria al fine di subordinare il buon esito della procedura di acquisto di un titolo di accesso alla verifica che il nominativo dell'utilizzatore non sia contenuto nella "lista dei soggetti non graditi" compilata dalla società ai sensi e per gli effetti del presente Codice.
7. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso da intendersi conferito all'atto di acquisto del titolo, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
8. Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o di quanto previsto nel presente Codice.
9. Un'informativa dettagliata sulle modalità di trattamento dei dati e sui propri diritti è presente sul sito della Società Sportiva Arezzo Srl [www.ssarezzo.it](http://www.ssarezzo.it). Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è l'Amministratore della Società.

#### **Art. 11 - Minori**

1. Il Club può adottare provvedimenti sanzionatori anche nei confronti di soggetti minorenni purché gli stessi abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

#### **Art. 12 - Rapporti con altri procedimenti**

1. L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.
2. L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

#### **Art. 13 - Modifiche al Codice Etico**

1. Il Club si riserva di modificare il presente codice anche a chi già abbia acquistato titoli di accesso in conseguenza di provvedimenti legislativi o amministrativi e/o di pubblica sicurezza (ad esempio le determinate emanate dall'Osservatorio delle Manifestazioni Sportive).

#### **Art. 14 Note finali**

1. Il presente Codice insieme con le previsioni del Regolamento d'Uso dell'impianto Sportivo e con le condizioni per l'acquisto dei titoli d'accesso allo stadio rappresentano un unico corpo di regole disciplinanti il rapporto tra la Società Sportiva Arezzo Srl e i tifosi.